CAMERA DEI DEPUTATI N. 3075

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(RUBINACCI)

Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa

Seduta del 12 dicembre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 329 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nello stabilire che l'infezione malarica non è compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, sancisce che nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi fissati nel regolamento, l'Istituto assicuratore presso cui gli operai deceduti erano assicurati, a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, è tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta nella seguente tabella n. 7 annessa al predetto testo unico:

Età dell'operaio deceduto	Uomini	Donne
	—	—
Dai 12 ai 15 anni compiuti	3.000	2.250
» 15 » 23 » »	6.000	3.000
» 23 » 55 » »	7.500	3.750
» 55 » 65 » »	4.500	2.250

La sovvenzione anzidetta è assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai, approvata con regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed è ripartita fra gli aventi diritto in conformità delle disposizioni contenute nel decreto stesso.

La tabella in questione riproduce, in sostanza, le indennità previste per i casi di infortuni mortali sul lavoro in agricoltura, dalle norme in materia vigenti all'epoca dell'emanazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Poiché in seguito allo svilimento della moneta verificatosi nel dopoguerra, la misura delle indennità stabilite dalla suindicata tabella è divenuta irrisoria, si rende ora necessario adeguare la misura delle indennità predette, per quanto possibile, all'attuale costo della vita. Come è noto, questa esi-

genza di adeguamento era stata avvertita da tempo dall'Amministrazione sanitaria, la quale aveva all'uopo predisposto un disegno di legge che, approvato dal Consiglio dei ministri in data 6 aprile 1949, venne presentato il 9 maggio 1949 al Parlamento (atto n. 549). Senonché nella seduta del 26 maggio 1950 il disegno di legge predetto venne esaminato dalla XI Commissione, in sede legislativa, della Camera, che deliberò di invitare il Governo a ritirare il citato provvedimento ed a sostituirlo con altro che tenesse conto delle disposizioni contenute nella legge 20 febbraio 1950, n. 65, nel frattempo intervenuta, recante modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura. Il provvedimento venne così ritirato e si è ora predisposto il presente disegno di legge che tende appunto ad adeguare ed armonizzare le prestazioni per i casi di morte per febbre perniciosa con quelle previste dalla vigente legislazione in tema di infortuni mortali agricoli.

In tale senso provvede, infatti, l'articolo 1 del disegno di legge che stabilisce per i casi di morte per febbre perniciosa, la sostituzione della sovvenzione di cui alla citata tabella n. 7, allegata al testo unico delle leggi sanitarie, con la corresponsione del trattamento previsto dalla legge 20 febbraio 1950, n. 64. Il termine di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni in parola è stabilito in un anno dal giorno della morte per febbre perniciosa.

Si è, inoltre, ritenuto opportuno estendere ai casi di morte per febbre perniciosa verificatisi dopo il 31 dicembre 1945 e fino al 31 dicembre 1949, le provvidenze stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, che rappresentano, in ordine di tempo, i provvedimenti legislativi immediatamente precedenti alla più volte citata legge 20 febbraio 1950, n. 64, sempre in materia di modificazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Si è, infine, ritenuto opportuno dare alla legge efficacia retroattiva dal 1° gennaio 1950, in analogia a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, per cui anche i casi di morte per febbre perniciosa avvenuti dalla data predetta fino ad oggi, potranno beneficiare delle disposizioni della presente legge. Il termine di prescrizione per conseguire le prestazioni relative a questi ultimi casi di morte per febbre perniciosa è stabilito in un anno dalla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il provvedimento, per i motivi suesposti, riveste carattere di particolare urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

In sostituzione della sovvenzione per i casi di morte per febbre perniciosa, prevista dalla tabella n. 7, allegata al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è corrisposto, per i casi predetti, il trattamento stabilito per i casi di morte per infortunio sul lavoro in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, concernente modificazioni alle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

L'azione per conseguire le prestazioni predette si prescrive nel termine di un anno dal giorno della morte per febbre perniciosa.

ART. 2.

Ai casi di morte perniciosa verificatisi dopo il 31 dicembre 1945 e fino al 31 dicembre 1949, vengono estese le provvidenze stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, contenenti modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Ai casi di morte per febbre perniciosa avvenuti dal 1° gennaio 1950 si applica il trattamento previsto dall'articolo 1.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite per i casi di morte per febbre perniciosa di cui ai precedenti commi, si prescrive nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.